



**ASSOCIAZIONI
CRISTIANE
LAVORATORI
ITALIANI**



Coordinamento Nazionale Associazioni Diocesane Opere Assistenziali

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), direttamente e/o attraverso le sue sedi Provinciali (d'ora innanzi chiamata ACLI) con sede legale in ROMA, via G. Marcora n. 18/20, in persona del Presidente e legale rappresentante Emiliano Manfredonia, autorizzato alla stipula del presente accordo in forza degli atti sociali.

E

ConADOA (Il Coordinamento Nazionale Associazioni Diocesane Opere Assistenziali – A.D.O.A. (d'ora innanzi chiamato ConADOA), direttamente e/o attraverso le ADOA locali aderenti al presente accordo, con sede legale in Roma, via Acaia n. 70, Codice Fiscale 96539400588 in persona del legale rappresentante Mons. Roberto Campostrini, autorizzato alla stipula del presente accordo in forza degli atti sociali,

(ACLI e conADOA di seguito collettivamente identificati come le "Parti").

PREMESSO CHE

- le ACLI sono un'associazione di promozione sociale che, attraverso un sistema diffuso ed organizzato sul territorio, promuove il lavoro ed i lavoratori, educa ed incoraggia alla cittadinanza attiva, difende, aiuta e sostiene i cittadini, in particolare quanti si trovano in stato di bisogno, a rischio di emarginazione o esclusione sociale;
- le ACLI sono presenti da oltre mezzo secolo con circoli territoriali, uffici zionali, associazioni specifiche e sono radicate nella provincia per offrire servizi in risposta ai c.d. "diritti sociali", ma anche realizzare attività di animazione, promuovere percorsi di cittadinanza per la creazione di comunità solidali e competenti e progetti sociali per la promozione della persona in risposta ai bisogni e alle istanze intercettate;
- le ACLI, in relazione alle proprie finalità, promuovono la collaborazione con le Istituzioni, con altri soggetti pubblici o privati anche attraverso accordi, contratti e convenzioni e, in collaborazione con le strutture ACLI e all'interno delle reti territoriali alle quali aderisce, sviluppano altre iniziative e progetti legati ad ambiti tematici specifici: lavoro, famiglia, welfare, formazione, discriminazione;
- ConADOA è il coordinamento nazionale delle Associazioni Diocesane Opere Assistenziali con sede a Roma che promuove la costituzione, il coordinamento e la valorizzazione del modello ADOA, progetto nato nel 2000 a Verona ed evolutosi dal



**ASSOCIAZIONI
CRISTIANE
LAVORATORI
ITALIANI**



Coordinamento Nazionale Associazioni Diocesane Opere Assistenziali

2010 in un network etico che coordina e promuove l'azione caritativa di Enti, Istituti religiosi, enti del terzo settore ed organizzazioni di origine ecclesiale o direttamente collegati con gli organismi ecclesiali del territorio delle Diocesi, in particolare con riferimento agli Enti che si prendono cura della persona anziana, diversamente abile, con difficoltà di natura psichica, povera, sola ed in situazioni di marginalità sociale facilitandone le relazioni e promuovendo la creazione di catene del valore territoriale, di co-progettazione e co-gestione di servizi anche attraverso azioni virtuose di networking territoriale;

- ConADOA e le ADOA costituite e nascenti garantiscono agli Enti associati la loro autonomia statutaria ed amministrativa, ne rispettano e difendono la proprietà patrimoniale, la personalità morale e giuridica e ne tutelano i diritti e gli interessi, soprattutto nei rapporti con le autorità preposte al settore sociale, socio-assistenziale, sanitario e formativo;
- ConADOA e ADOA costituite e nascenti, pertanto, tra le proprie finalità hanno la promozione di una cultura dell'agire sinergico e qualificato per il bene comune ed in particolare per le persone più vulnerabili e le organizzazioni che se ne prendono cura, irrobustendo le Strutture e gli Enti che svolgono un lavoro sul territorio diocesano con elevata responsabilità sociale fondato sulla centralità della Persona, senza sostituirsi a realtà già esistenti e ben operanti nei diversi settori di interesse, ma piuttosto rafforzandone e promuovendone le finalità e l'operatività;
- ConADOA e ACLI si riconoscono reciprocamente quali interlocutori qualificati e privilegiati per il bene comune delle comunità, sia parrocchiali che civili, mossi dai medesimi valori generativi e volti alla creazione di relazioni virtuose per la costruzione di comunità più giuste ed inclusive, uniti nella comune missione di valorizzazione degli Enti che sul territorio si occupano della difesa dei diritti della persona, in particolare nel caso in cui la stessa sia vulnerabile o in stato di bisogno.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**ART. 1
OGGETTO DELL'ACCORDO**

1. Il presente accordo quadro regola i rapporti di collaborazione fra le Parti al fine di promuovere, favorendo le interazioni nei settori di attività di comune interesse, uno



ASSOCIAZIONI
CRISTIANE
LAVORATORI
ITALIANI



Coordinamento Nazionale Associazioni Caritas e Opere Associazioni

sviluppo congiunto delle iniziative e un sempre più efficace raggiungimento dei rispettivi fini istituzionali.

2. Nel caso di specie, l'oggetto del protocollo si concretizza in particolare nella collaborazione, per l'implementazione e la promozione di alcune iniziative finalizzate al raggiungimento di alcuni dei reciproci scopi statutari. In particolare, verificata di volta in volta, la fattibilità e la sostenibilità della possibile iniziativa, si individuano come ambiti di intervento:
 - attività di segretariato sociale in favore degli Enti ADOA e conADOA, ovvero un primo supporto informativo alle famiglie o ai caregivers di persone fragili, nel disbrigo di pratiche amministrative propedeutiche all'ottenimento di benefici fiscali e contributivi come, ad esempio, l'ISEE, dichiarazioni dei redditi o altro che sia di supporto amministrativo al caregivers degli utenti, ai lavoratori, ai volontari degli Enti aderenti a ConADOA e alle ADOA locali o ai loro famigliari, in particolare se persone non abbienti o in stato di fragilità personale, familiare o sociale, con condizioni di vantaggio rispetto a quanto proposto ordinariamente ai terzi;
 - organizzazione di conferenze, convegni, seminari, ricerche, percorsi formativi o studi congiunti sui temi di impegno comune;
 - progetti in risposta ai bisogni sociali e alle povertà emergenti, attraverso la collaborazione in progetti già attivi o attivabili di comune accordo (ad esempio per progetti ACLI sviluppati con la collaborazione di ACLI_Verona come R.E.B.U.S – Recupero Eccedenze Beni Utilizzabili Solidalmente, Nessuno Escluso, portale informatico consulenziale per il terzo settore; per ConADOA per progetti sviluppati da ADOA_Verona come gruppo di acquisto energetici e Cer_Soldiali.Adoa, #Il Villaggio delle Possibilità, #ConFrancesco, Ethical Social Report_ADOA (bilancio sociale), gruppi di acquisto, trasporto sociale, co-progettazioni e partecipazione a bandi ecc...).
3. La collaborazione sopra descritta, presuppone la possibilità tra le parti di interagire anche attraverso singoli e specifici protocolli operativi, al fine di rafforzare e potenziare i rispettivi servizi o la significatività sociale ed assistenziale all'interno delle comunità in cui le parti operano o in cui operano gli enti ad esse aderenti, in particolare nell'ambito del segretariato sociale, del recupero alimentare, del sostegno alla persona o alla famiglia vulnerabile, del supporto alle persone sole o con particolari bisogni siano essi in età evolutiva, giovani, adulti o anziani, anche in contesti di comunità residenziale, semiresidenziale o cohousing.



**ASSOCIAZIONI
CRISTIANE
LAVORATORI
ITALIANI**



Coordinamento Nazionale Associazioni Diocesane Opere Assistenziali

4. Le singole progettualità territoriali dovranno essere fatte oggetto di informativa e condivisione, qualora ritenuto necessario, per la realizzazione di obiettivi comuni, attraverso attività programmate e progetti concordati sulla base di accordi specifici che costituiranno parte integrante ed essenziale della presente convenzione e che saranno oggetto di specifica autorizzazione periodica volta semplicemente a mantenerli in coerenza con il presente accordo tra ACLI e conADOA. Le singole progettualità potranno avere anche lo scopo di sviluppare iniziative testimoniali di corresponsabilità e di attenzione concreta al cittadino e alle organizzazioni che si occupano senza fini di lucro di supporto alle persone vulnerabili attraverso azioni di rete territoriali, accompagnamento e supporto concreto alla fragilità sociale.

ART. 2

DURATA DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo quadro ha la durata di tre anni con inizio dalla sua sottoscrizione e chiusura al 21.12 del terzo anno solare dalla stessa e verrà tacitamente prorogato di anno in anno, salvo recesso da comunicare come determinato dall'art. 2.3.
2. L'accordo potrà essere rinnovato o prorogato previa verifica della sua attuazione e della soddisfazione delle Parti.
3. Le Parti potranno recedere dall'Accordo con un preavviso di tre mesi tramite comunicazione scritta.
4. Ciascuna delle Parti, in qualsiasi momento ma prima della scadenza dell'Accordo, può proporre all'altra modifiche di singole clausole e di parti dello stesso che appaiano opportune o necessarie per il miglior esito della collaborazione o siano suggerite dalla natura e consistenza dei risultati nel frattempo conseguiti.

ART. 3

RESPONSABILI DEL PROGETTO

1. I Responsabili designati dalle Parti per la gestione del presente Accordo sono:
 - per ACLI, il/la Sig. Emiliano Manfredonia e/o persona dallo stesso delegata;



**ASSOCIAZIONI
CRISTIANE
LAVORATORI
ITALIANI**



Coordinamento Nazionale Associazioni Cristiane Opere Assistenziali

- per ConADOA, l'avv. Tomas Chiaramonte, quale segretario generale di ConADOA e referente per le attività dell'associazione e/o degli enti aderenti all'associazione che aderiscono all'accordo e/o persona dallo stesso delegata.
2. ConADOA e ACLI si impegnano a notificare all'altra parte ogni variazione della propria legale rappresentanza ed ogni modifica nel tipo, nella struttura e nell'assetto dell'ente quali fusioni, scissioni, incorporazioni, trasformazioni, modificazioni della legale rappresentanza, della ragione o denominazione sociale o cessione di rami di azienda.

ART. 4 MODALITA' OPERATIVE

1. I responsabili dell'Accordo si incontrano, di persona o da remoto, periodicamente per aggiornarsi reciprocamente sull'andamento delle collaborazioni in essere e sulle possibili nuove collaborazioni da sviluppare tra le parti;
2. Le ACLI si impegnano a:
- definire e strutturare alcune corsie preferenziali di accesso alle prestazioni socio-assistenziali-previdenziali e fiscali, attraverso modalità da definire a seguito di valutazioni di fattibilità e sostenibilità economica ed organizzativa, per dipendenti, collaboratori, volontari, familiari degli ospiti nonché ai parenti di questi degli Enti associati ad ADOA e conADOA che lo richiedano.
 - Alcuni servizi potranno essere resi gratuitamente da ACLI, altri servizi tariffati con apposito accordo specifico successivo ed approvato dalle Parti, a tariffe convenzionate e scontate, nel rispetto dei dettami delle vigenti disposizioni normative per quanto concerne la correttezza dei dati inseriti, la correttezza dei conteggi effettuati e la tutela della privacy, per i quali la stessa si assume piena e completa responsabilità.
 - A verificare la possibilità di attivare in via sperimentale e con possibile successiva messa a regime, il recupero dei pasti cotti non consumati in alcune delle realtà associate ad ADOA e/o conADOA e da quest'ultima segnalate, gestendo i recuperi e le collegate rendicontazioni per gli eventuali sgravi fiscali richiedibili secondo le disposizioni normative vigenti.
 - Collaborare con conADOA allo sviluppo di progettualità condivise sui temi del welfare aziendale e di comunità, della famiglia, della formazione, delle vulnerabilità socio-economiche.



**ASSOCIAZIONI
CRISTIANE
LAVORATORI
ITALIANI**



Coordinamento Nazionale Associazioni Diocesane Opere Associali

3. ConADOA si impegna a:

- promuovere il servizio erogato da ACLI presso i propri enti associati aderenti al progetto e, di conseguenza, questi ultimi ai collaboratori, volontari, famigliari e caregivers degli utenti dei propri servizi;
- individuare strutture coinvolgibili nella sperimentazione per il recupero dei pasti cotti non consumati e/o collaborare per la promozione del progetto nell'ambito della propria rete;
- Collaborare con ACLI allo sviluppo di progettualità condivise sui temi del welfare aziendale e di comunità, del supporto al caregiver, della formazione, del contrasto alle povertà educative, energetiche, socio-economiche e di rete familiare.

4. I materiali di consumo, le attrezzature, le strumentazioni necessarie allo svolgimento delle attività sono a carico della società o dell'associazione che svolge il servizio, salvo specifico accordo sottoscritto tra le parti e autorizzato dai responsabili dell'applicazione della presente convenzione.

5. Le Parti, ognuno per quanto di rispettiva competenza, provvederanno all'attuazione della normativa vigente per gli ambienti ed il rispettivo personale in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro.

ART. 5 SEGRETEZZA

1. Il Le Parti adotteranno tutte le misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto anche sulle informazioni o cognizioni di carattere tecnico o commerciale che esse abbiano ritenuto di scambiarsi per il miglior conseguimento degli obiettivi dell'accordo.
2. Le Parti potranno identificare le informazioni riservate contenute in documenti o altri supporti fisici o informatici apponendo al documento o al supporto la dicitura "confidenziale"; il rilievo di tale annotazione e di equivalenti disposizioni verbali e, in genere, l'obbligo di segreto, vengono meno qualora si tratti di informazioni generalmente disponibili al pubblico alla data della sua comunicazione o che fossero state in precedenza lecitamente acquisite.
3. Le Parti sono responsabili per ogni danno che possa derivare dalla violazione dell'obbligo di cui al presente articolo, a meno che non provino che tale violazione si è verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in relazione alle circostanze.



**ASSOCIAZIONI
CRISTIANE
LAVORATORI
ITALIANI**



Coordinamento Nazionale Associazioni Diocesiane Opere Assistenziali

4. Le Parti si impegneranno a far osservare tale obbligo anche a soggetti esterni allo staff che, per ragione del loro ufficio, possano venire a conoscenza di dati segreti (consiglieri, personale amministrativo, collaboratori occasionali ed autonomi, manager e tecnici di imprese controllate).

ART. 6

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, nel rispetto e nei limiti della normativa vigente e ognuna di esse si assume la piena responsabilità del trattamento dei dati riferibili ai propri servizi.

ART. 7

CONTROVERSIE

1. Il presente Accordo si intende perfezionato in Italia ed è sottoposto inderogabilmente alla legge ed alla giurisdizione italiana.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione, esecuzione o applicazione del presente contratto.
3. Qualora la distanza tra le posizioni permanesse anche in seguito al tentativo bonario di cui al punto che precede, le parti concordano di demandare la decisione ad un lodo arbitrale. Il collegio arbitrale sarà composto da tre componenti, uno nominato dal legale rappresentante di ACLI, uno nominato dal legale rappresentante di ConADOA e uno nominato di comune accordo o, in caso di permanente disaccordo, dal segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana.
4. Qualora non fosse possibile raggiungere alcun accordo, nemmeno attraverso l'arbitrato, il Foro competente a dirimere la controversia sarà in via esclusiva quello di Verona.
5. L'eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del presente Accordo, se derivante da norme imperative in vigore o sopravvenute, non produrrà l'invalidità o l'inefficacia dell'intero Contratto.



ASSOCIAZIONI
CRISTIANE
LAVORATORI
ITALIANI



Coordinamento Nazionale Associazioni Diocesane Opere Assistenziali

6. Nel caso di cui al punto precedente, le Parti si impegnano a sostituire quanto prima le clausole viziate con altre clausole valide ed efficaci e che abbiano un contenuto il più possibile idoneo a soddisfare la ratio e i concreti interessi sottesi alle clausole sostituite.

Letto, confermato e sottoscritto a Roma, il 16/04/2024.

ACLI

Il Presidente e Legale Rappresentante

Il Responsabile dell'attuazione
della Convenzione per ACLI

Per Adesione: Data _____,
Luogo _____

ConADOA

Il Legale Rappresentante

Il Responsabile dell'attuazione
della Convenzione per ConADOA
Avv. Tomas Chiaramonte

per ACLI di _____, _____

per ADOA di _____, _____
(Legale Rappresentante)

per Ente Aderente, _____
(Timbro e firma)